

December 4, 2020

DPCM 3 Dicembre 2020: le nuove misure emergenziali in vigore a partire dal 4 Dicembre 2020

Entra in vigore oggi, venerdì 4 Dicembre 2020, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 Dicembre 2020** (disponibile qui).

Il nuovo DPCM - in vigore **sino al 15 Gennaio 2021** - contiene le disposizioni e le misure studiate dal Governo al fine di contenere l'emergenza epidemiologica durante il periodo natalizio e le imminenti festività.

Il nuovo DPCM riprende l'impostazione adottata dal DPCM del 3 Novembre 2020, prevedendo dunque disposizioni applicabili a livello nazionale alle quali si affiancano e derogano le disposizioni più stringenti specificatamente previste per le aree caratterizzate da scenari di elevata e di massima gravità (c.d. «zone arancioni» e «zone rosse»).

Riportiamo di seguito le principali misure introdotte dal DPCM.

1. Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale (art. 1 del DPCM)

Come anticipato, le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano sull'intero territorio nazionale **salvo diverse prescrizioni adottate per le c.d. «zone arancioni» (art. 2 del DPCM) e «zone rosse» (art. 3 del DPCM).**

Tra le nuove misure in vigore si segnalano in particolare:

C.d. «coprifuoco» (comma 3)

L'art. 1, comma 3 del DPCM conferma il coprifuoco già in vigore dal 3 Novembre u.s. In particolare, **dalle ore 22.00 alle ore 5.00** del giorno successivo, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Una ulteriore stretta è prevista per l'ultimo dell'anno: il coprifuoco sarà infatti in vigore **dalle 22.00 del 31 Dicembre 2020 alle 7.00 del 1° Gennaio 2021.**

Spostamenti tra Regioni e Comuni (comma 4)

Restrizioni particolari sono previste nel periodo festivo:

- dal **21 Dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021** è vietato, sull'intero territorio nazionale, ogni spostamento in entrata ed in uscita **tra i territori di diverse Regioni o Province autonome;**
- il **25 ed il 26 Dicembre 2020** e il **1° Gennaio 2021** è vietato altresì ogni spostamento **tra Comuni** (salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute);

- resta consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le **seconde case** ubicate in altra Regione o provincia autonoma. Nelle giornate del 25 e del 26 Dicembre 2020 e del 1° Gennaio 2021, è fatto altresì divieto di raggiungere le seconde case ubicate in altro Comune.

Attività commerciali al dettaglio (comma 10, lett. ff)

Il nuovo DPCM richiama, quali condizioni necessarie per lo **svolgimento di attività commerciali**, (i) il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, (ii) l'ingresso dilazionato all'interno dei locali ed (iii) il divieto di sostare negli stessi oltre il tempo necessario per l'acquisto dei beni. Resta fermo inoltre, l'obbligo di adempiere alle misure contenute nei protocolli e nelle linee guida nazionali e locali.

Viene confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati nelle giornate festive e prefestive, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Fino al 6 Gennaio 2021, è consentita l'**apertura degli esercizi commerciali al dettaglio fino alle ore 21.00**.

Attività di ristorazione (comma 10, lett. gg)

Sull'intero territorio nazionale sono consentite le **attività di ristorazione** (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **dalle ore 5.00 alle ore 18**. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, purché tra loro conviventi.

Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettizie limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati. Ad eccezione di quanto sopra, dalle 18.00 del 31 Dicembre 2020 al 1° Gennaio 2021, la ristorazione nelle predette strutture è consentita solo con servizio in camera.

Resta consentita altresì la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie nonché da asporto fino alle 22.00.

Lavoro agile (comma 10, lett. nn)

È **raccomandato** l'utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività professionali, ove le stesse possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.

2. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (art. 2)

Nelle c.d. «zone arancioni», trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM, fatte salve le seguenti più rigorose misure:

- è **vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione (salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza)**. È consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o nella propria residenza. Sono consentiti altresì gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita;
- è **vietato ogni spostamento in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che

per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio Comune;

- sono **sospese le attività di ristorazione** (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida diretti a prevenire il contagio. Resta consentita la sola ristorazione a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle 22.00.

3. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (art. 3)

Anche nelle c.d. «zone rosse», le disposizioni di cui all'art. 1 del DPCM sono in parte derogate da misure più stringenti. Tra queste, si segnalano in particolare le seguenti:

- è **vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dalla Regione nonché all'interno della stessa (sempre salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute e urgenza)**. È consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o nella propria residenza. Sono consentiti altresì gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita;
- sono **sospese le attività commerciali al dettaglio**, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 (rimasto invariato rispetto al precedente DPCM del 3 Novembre 2020), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri-commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
- sono **sospese le attività di ristorazione** (tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida diretti a prevenire il contagio. Resta consentita la sola ristorazione a domicilio e la ristorazione da asporto fino alle 22.00;
- i datori di lavoro pubblici sono tenuti a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.

4. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 4)

Il nuovo DPCM richiama ancora una volta il rispetto - sull'intero territorio nazionale - dei contenuti del «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del

virus COVID-19 negli ambienti di lavoro» del 24 Aprile 2020 (nonché degli specifici Protocolli applicabili nei cantieri e nel settore del trasporto e della logistica).

5. Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero (art. 8)

Al fine di disincentivare gli spostamenti da e per l'estero durante il periodo natalizio, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del DPCM le disposizioni in materia di **sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e test molecolari e antigenici**, troveranno applicazione anche nei confronti dei seguenti soggetti:

- persone che, in data compresa tra il 21 Dicembre 2020 ed il 6 Gennaio 2021, fanno ingresso in Italia dai Paesi e dai territori di cui all'Elenco C dell'Allegato 20 per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma 1 del DPCM (tra cui si ricordano esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza);
- persone che per motivi diversi da quelli indicati all'art. 6, comma 1 del DPCM, hanno soggiornato o transitato nei Paesi e nei territori di cui all'Elenco E dell'Allegato 20, in uno o più giorni compresi tra il 21 Dicembre 2020 ed il 6 Gennaio 2021.

Si ricorda che rientrano nell'Elenco C dell'Allegato 20 al DPCM i seguenti Paesi e territori:

Fino al 9 Dicembre 2020

Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Romania, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo).

A decorrere dal 10 Dicembre 2020

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (incluse isole del Canale, Isola di Man, Gibilterra e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori situati al di fuori del continente europeo per i quali il Regno ha la responsabilità delle relazioni internazionali). Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com